

Si 18. Novembre 1873.

" Tà del Sig. Comnato Seghi:

" Delibera

- " 1° Incaricare il Sig. Sindaco a chiedere la sovrana autorizzazione ed a far tutto quello e quanto possa occorrere perchè il Comune possa acquistare dal Sig. Comnato Seghi il Casotto esistente in via Ferruccio.
- " 2° Presta in questo modo completata la deliberazione surriferita del 2. Ottobre 1873.

Il Consiglio con voti unanimi presi per alzata seduta approva la deliberazione che sopra.

Essendo esaurito l'ordine del giorno la seduta è sciolta alle ore 11. antimeridiane.

L'Assessore

Il Sindaco

W. Seghi

Il Segretario

Sirone Benvenuti

Adunanza Straordinaria del Consiglio del di 16. Gennaio 1874. Prima Convocazione.
L'anno milleotto cento settantaquattro e il dieci del mese di Gennaio a ore dieci antimeridiane nella casa comunale si è convocato il Consiglio in Adunanza pubblica.

Presiede l'Adunanza il Sig. Dott. Jacopo Seghi e sono presenti i Signori

Manetti - Marnini - Orsi - Scali - Ciampolini - Franchesi - Muggiagoli - Gori - Maccianti -

Ossenti i Signori

Landi Dott. Giuseppe - Landi Luigi - Valentini - Canigiani Giugni - Castellacci - Giulio Rogai - Novi - Pacini - Pencini - Assiste il sottoscritto Sirone Benvenuti Se-



Chi 16. Gennaio 1874.

Segretario Comunale, incaricato della redazione del Verbale.

Riconosciuto legale il numero degli interventi il Sig: Presidente dichiarata aperta l'Adunanza far dar lettura al Segretario del verbale della precedente seduta che viene approvato alla unanimità senza osservazioni.

L'ordine del giorno reca

1. Modificazioni al nuovo Regolamento di Polizia urbana.
2. Approvazione della matricola per la Tassa di famiglia dell'Anno 1874.
3. Nomina di un Assessore in surrogazione del dimissionario Valentini.
4. Nomina di una Commissione speciale per gli studi necessari alla costruzione dello Stabile pel nuovo Spedale.
5. Comunicazione della Giunta.
6. Gstante diverse.

29.

Il Segretario da lettura di un'Officiale Modificazioni della Sotto-Prefettura di S. Miniato in data al Regolamento 13 Novembre 1873 Div. Anno N° 2704, di Polizia urbana colla quale significa che il Ministero dello Interno al quale fu rassegnato il nuovo Regolamento di polizia urbana pel Comune di Certaldo deliberato da questo Consiglio nelle Adunanze del 1° e 5 Maggio ed approvato senza osservazioni dalla onorevole Deputazio ne provinciale con suo decreto del 28 Maggio 1873, ha accoppiati gli Art. 2. 7. 9. 16. 17. 20. 21. 24. 30. 36. 37. 41. 44. 49. 55. 57. 59. 61. 62. 65. 70. 71. 83 e 85 invitando questo Consiglio comunale a correggerlo in ordine ai rilevi contenuti nella Officiale suddetta).

È data lettura ad uno per volta dei nuovi articoli 2. 7. 9. 16. 17. 20. 21. 30. 36. 37 riformati

Si 16. Gennaio 1874.

in ordine alle osservazioni ministeriali, i quali sono tutti approvate con voti unanimi presso per alzata e seduta.

Gli art. 41. 59. 70 e 71, sempre in ordine alle osservazioni che sopra, sono soppressi con voti unanimi.

Sono pure approvati i nuovi Art. 44 divenuto 43 - 49 divenuto 48 - 55 divenuto 54 - 57 divenuto 56 - 60 divenuto 58 - 61 divenuto 59 - 62 divenuto 60 - 65 divenuto 63 - 83 divenuto 79 e 85 divenuto 81, tutti con voti unanimi per alzata e seduta, ad eccezione dell'ultimo che è approvato con voti favorevoli 9 contrari 1.

Quindi è approvato ad unanimità l'intero Regolamento nel modo seguente:

Regolamento

di

Politica urbana

Titolo I

Ingombro di luoghi pubblici

Art. 1. È proibito nel paese di Certaldo qualunque occupazione di suolo pubblico o d'area pubblica. Non si potrà neppure occuparlo temporaneamente con materiali legnami, fieni, mobili, merci ecc. né stabilirvi banchi di commessibili o di altri generi senza averne ottenuta regolare licenza che sarà concessa dal Sindaco.

Art. 2. È similmente proibito di deporre o scaricare rottami, frantumi di fabbriche e immondizie fuori dei luoghi determinati dalla Giunta, a meno che i rispettivi proprietari non vogliano deporre in fondi propri che per il deposito delle immondizie dovranno essere fuori dell'abitato.

Art. 3. Nei giorni di fiera e mercato sarà permesso tenere fuori delle botteghe banchi per la vendita delle mercanzie, purché tali banchi non

47.

Li 16. Gennaio 1874.

occupino uno spazio maggiore di ottanta centime approntato dalla
tri partendo dal muro dei fabbricati. D'Provinciale li 11 feb.

Art. 4. Sotto qualunque pretesto non potranno essere braio 1874 -
occupati né impediti gl'ingressi delle case, botte Visto al Ministero
ghe, finestre ec, né potranno essere appoggiati ben dell'interno il 16
chi o altro alle Case senza il permesso dei pro- Marzo 1874
prietari.

Art. 5. In tempo di fiera o di mercato non è permessa la circolazione dei carretti per la vendita di mer- ci.

Art. 6. La vendita dei cereali ed erbaggi in tempo di fiera e mercato sarà fatta nella metà della piazzha Solferino che confina colla strada pro- vinciale, sempre però due metri entro i capitelli.

Nell'altra metà di detta piazzha, sarà permes- sa la vendita degli animali nei soli giorni di mercato, e nei giorni di fiera la vendita di detti animali dovrà farsi nella piazzha dei Macelli.

Tutti gli altri generi potranno vendersi in qua- lungue parte del paese torni più comodo ai com- pratori e venditori, ad eccezione della Via del Canto, salvo l'osservanza delle norme prescritte.

Art. 7. Cadranno in contravvenzione coloro che avendo lasciato materiali o cose simili, o fatto scavi nei luoghi pubblici e nelle pubbliche strade tra- seurano di mettere i necessari ripari e lumi durante la notte, e ciò quando anche i luoghi e le strade siano illuminate nel modo ordinario.

Art. 8. Non è permesso lasciare sulle vie e piazze del paese carri, carrozze, barroci ed altri veicoli oltre al tempo necessario pel carico e scarico, e dovrà sempre aversi cura che non sia impedito il libero passaggio.

Art. 9. Le licenze per occupazione di suolo pubblico si hanno per nulla e come non avvenute quan- do non siano osservate le condizioni alle quali

Li 16. Gennaio 1874.

la licenza stessa è stata subordinata, e cessa pure l'efficacia della medesima, quando dopo essersi cominciato a farne uso, non sia stato desistito per il tempo di giorni cinque salvo il caso di forza maggiore nel quale il Sindaco potrà protrarne la durata.

Sarà sempre obbligo del Concessionario rimettere le cose nello Stato primiero.

Art. 10. È vietato ai conduttori di veicoli e di bestie di abbandonare anche momentaneamente nell'interno del paese i loro animali, di legarli lungo le vie e piazze pubbliche, come pure di pulire, ferrare ed other bestie in luoghi pubblici.

Citolo II

Vettezza pubblica

Art. 11. Vetto i generi che possono facilmente imbrattare, come olio, carni, farine e carbone debbono tenersi nell'interno delle botteghe.

Art. 12. Non è permesso stendere pelli, tele, panni ed altre cose nelle vie e piazze non che sulle finestre e balconi prospicenti lungo le vie della Vittoria, del Canto, Donacato, del Molino Feruccio, sulla piazza Solferino e sulle siepi poste lungo le vie pubbliche.

Art. 13. È vietato di quattare e insudicare i muri esterni delle case ed altri edifici, come pure i loro serramenti.

Art. 14. È proibito gettare nelle vie e piazze acque, loddure domestiche ed avanzi di qualsiasi voglia natura.

Art. 15. Nelle strade interne del paese non è permesso di orinare che nei pubblici orinatoi ed è proibito di farvi qualunque altra immondizia corporale.

Art. 16. Nella stagione invernale tutti i proprietari delle fabbriche poste nel paese di Certaldo,



Si 16. Gennaio 1874.

Saranno obbligati, per tutta l'estensione del rispettivo fabbricato a spalare e spazzare la neve sotto che abbia cessato di cadere ammucchiandola nel mezzo della via, e sulle piatte alla distanza di due metri dalla facciata delle case.

Art. 17. Quadrano in contravvenzione coloro che lascieranno liberi ed erranti animali malefici o feroci che loro appartengono o che li abbiano in custodia, e coloro che ometteranno di avvertire l'autorità quando sapranno che è libero ed errante qualche animale malefico o feroci-

Art. 18. Nei pubblici lavatoi è proibito lo spruzzo degli oggetti capaci di tingere, macchiare e corrompere l'acqua, e di estrarla con recipienti che non sieno perfettamente mundi.

Vitolo III

Sanità pubblica

Art. 19. È proibito di vendere o ritenere alimenti e bevande guaste e dannose.

Art. 20. Tale proibizione si estende ad ogni sorta di frutti ed erbaggi quando questi sieno riconosciuti guasti o di cattiva qualità. Tutti questi generi saranno sequestrati per ordine dell'autorità Comunale.

Art. 21. È proibita la vendita delle carni di bestie morte o fatte uccidere per malattia, ad eccezione di quelle che periscono per accidentali fratture ferite o percosse, purché non siasi prima in esse sviluppato qualche principio morboso.

Art. 22. Nessuno potrà vendere, smerciare o comunquodere ad uso di alimento le carni di animali di qualsiasi specie che non siano state visitati dal Veterinario Comunale o da altro perito a ciò delegato dal Sindaco.

Art. 23. Le carni tutte ed i visciri degli animali di qualunque specie dovranno esser munite

Gi 16. Gennaio 1874.

del bollo sanitario, e verranno smerciate per ultime le parti ove esiste il bollo stesso.

Art. 24. Coloro che apponessero alle carni bolli levati da altri animali uccisi e già venduti, o in qualche altro modo cercassero di falsificarselo, andranno soggetti alla pena di polizia, oltre il sequestro delle carni, almeno che le loro trasgressioni sieno colpite dal Codice Penale.

Art. 25. L'autorità comunale, in qualunque tempo ed ora potrà fare visitare i locali degli esercenti, i generi di commercio, come pure gli utensili, per accertarsi delle loro buone qualità.

Art. 26. È proibito quassad l'acqua dei pothi e fontane pubbliche.

Art. 27. L'acqua dei pothi e fontane pubbliche essendo destinata agli usi domestici di tutta la popolazione ed al beveraggio dei bestiami, resta proibito di estrarne in quantità e servirsi della medesima per lavare legni e bestie vaccine, per i bisogni di fabbriche, filande, concia, o di qualunque lavorazione senza il preventivo permesso dell'autorità comunale.

Il Sindaco in caso di siccità, potrà prohibire l'estrazione dell'acqua per uso degli animali.

Art. 28. Entro il paese di Certaldo è proibito di tenere permanentemente in Stalle gli animali bovini, suini, pecorini e caprini.

Sarà però permesso tenerla mucche e la capra per uso del latto.

Art. 29. Le Stalle che sono entro il paese per gli animali da tiro e da soma e quelle degli animali di che nell'articolo precedente, dovranno essere mantenute dai loro rispettivi padroni colla massima nottezza, onde la salute

Si 16. Gennaio 1874.

brità dell'aria circostante non resti alterata
dalle esalazioni dei letami.

Art. 30. Ogni edificio pubblico o privato dovrà avere lo latrino proporzionato al numero delle persone che vi abitano, costruite e disposte in modo da non rendere infette le abitazioni, i pothi e le sorgenti d'acqua potabile.

Nell'abitato è proibito gettare immondezie corporali in qualunque luogo aperto, sia pure negli orti e campi privati.

Art. 31. Le acque impure derivanti da usi domestici debbono essere versate nelle latrine o portate fuori dalle case e condotte a qualche pubblico cloaca mediante canali coperti.

Art. 32. È proibito costruire fogne e pothi neri a distanza minore di quattro metri dai pothi di acqua potabile a meno che non si faccia constare l'impossibilità di collocarli altrove; in questo caso dovranno essere costruite in modo da non dar luogo ad alcuna filtrazione.

Art. 33. Nell'interno del paese sono proibiti i depositi di letami, sciacatura, acque e materie insalubri. La esportazione in campagna di tali materie dovrà eseguirsi con recipienti costruiti in modo che non se ne disperda per le vie o via pelli la più piccola quantità. Nei mesi di Giugno, luglio e Agosto, la remozione delle suddette materie è vietata dalle ore sei antimeridiane alle sei pomeridiane, e negli altri mesi dalle ore nove antimeridiane alle tre pomeridiane.

Art. 34. Dovendo si spargere letame di recente estratto dai pothi neri e dalle fogne alla distanza di 30. metri dall'abitato e dalle pubbliche vie, sarà obbligo dei proprietari di farne praticare subito lo interramento, onde evitare che per l'azione del sole se ne sviluppino miasmi.

Si 16. Gennaio 1874.

nocivi agli abitanti o passeggeri.

Art. 35.

I così detti lettucci dei bachi da seta devono essere trasportati in campagna nelle ore e colle cautele prescritte all' articolo 33, e colle medesime cautele devono essere trasportati i cosi detti bacocci.

Art. 36.

E' proibito in occasione della trattura della seta di eseguire la lavatura e macerazione degli stracci entro l'abitato ed a distanza minore di metri ducento dal medesimo, come pure di fare scorrere sul terreno acqua o fondate delle calzade.

Art. 37.

Lo spurgo dei pothi neri e latrine, dovrà essere eseguito sempre in tempo di notte e dalle ore 11 1/2 pomeridi and alle 4 antimeridi e presso via disinfezione delle materie fecali.

Art. 38.

Gli edifici destinati ai diversi culti saranno provvisti proporzionalmente di mezzi di ventilazione e di egresso.

Art. 39.

I medici condotto, ed i medici esercente liberi, allorchè si sviluppano alcune speciali malattie nel territorio del Comune, che vi durano lungamente, ricompariscono a periodi regolari e sono limitate ad una determinata località, e quando si manifesta nel Comune una malattia che assale nel medesimo tempo o con breve intervallo grande quantità di persone, e si diffondono rapidamente all'intorno, ne daranno immediatamente avviso al Sindaco, il quale convocherà tosto la Commissione municipale di Sanità, onde uditi gli esercenti e prese le opportune notizie, venga se vi sono provvedimenti immediati da prendere nell'interesse della pubblica incolumità e per arrestare possibilmente la malattia.

Art. 40.

Ogni qual volta risulti alla Commissione



Si 16. Gennaio 1874.

municipale di Sanità che nel Comune una casa o porzione di essa sia in tali condizioni di immondezza da riuscire di fomite d'infestazione, e ritenga che l'imbiancare i muri, il nettarla o il disinfeccarla in qualunque modo possa correre a prevenire o ad impedire la propagazione della malattia dominante, si potrà ordinare dal Sindaco il nettamento, l'imbiancamento, o lo spurgo di tutte le parti esterne e in quelle interne che servono di Comune a questo agli inquilini, come cortili, anditi, scale etc a spese del proprietario.

In tali casi si osserverà il disposto dell'articolo 51 del Regolamento Governativo indata 8. Giugno 1865 N°. 2322.

Art. 41. In primavera ed in autunno ordinariamente e straordinariamente quando sia ordinato dalle autorità superiori, sarà praticata nel Comune la vaccinazione pubblica gratuita nei giorni e nei luoghi che verranno indicati dal Sindaco con pubblico avviso in ogni Sezione del Comune stesso.

Art. 42. È debito dei Vaccinatori di curare la salute dei bambini vacciniferi, estendendo le loro indagini, oltre che alla constituzione fisica di questi ed alla loro immunità da ogni malattia anche ai genitori loro, e di accertarsi che i medesimi non presentino sintomi di morbo d'atesigici, o d'altre affezioni d'indole contagiosa o comunque trasmissibile.

Art. 43. I medici, chirurghi condotti avranno cura speciale della disinfezione delle camere nelle quali avessero abitato o fossero morti malati di vaiuolo o d'altra malattia epidemica o contagiosa e preserveranno secondo i casi la distruzione o un diligente

Li 16. Gennaio 1874.

espurgo delle biancherie e dei panni che servirono
no per malato.

Art. 44. V'eglieranno altresì col più scrupoloso rigore
all'accertamento della inoculazione subita
dai fanciulli ammettendo alle scuole comunali.

Art. 45. I proprietari, i detentori di bestiami ed an-
che i semplici custodi, e particolarmente i ve-
terinari ed i medici condotti denunzieranno
al Municipio quei casi di malattia negli ani-
mali la cui natura potesse sospettarsi conta-
giata ed epizootica.

Art. 46. Nelle Farmacie, Drogherie e Mesticherie,
ogni vaso o recipiente destinato a contenere
Sostanze venefiche dovrà portare a caratteri
ben distinti ed in luogo ben visibile la paro-
la Veleno.

Art. 47. È obbligato ciascuno di denunziare i ca-
ni o gli altri animali di qualunque specie
nei quali siansi manifestati i sintomi di rab-
bia, od anche soltanto tali che ne facciano
presumere lo sviluppo.

Art. 48. Qualora ad altri animali domestici siano sta-
ti morsicati da un cane rabbioso o sospetto
di rabbia, o da un'altra bestia qualsiasi
in eguali condizioni, devono immediatamente
isolarsi dai Sani, tenersi in osservazio-
ne, e sotto posti alla cura di un veterinario,
qualora il proprietario non si risolva a far
li uccidere.

I cani e gli altri animali riconosciuti
idrofobici dovranno essere immediatamente
uccisi a cura dei rispettivi proprietari.

Art. 49. I bovi, i cavalli e l'altro bestiame da ma-
rello in genere non potrà esser venduto che quat-
tro mesi dopo l'avvenuta morteatura.

Art. 50. Gli animali morticati potranno però essere,

Li 16. Gennaio 1874

durante questo tempo, impiegati nel lavoro agricolo, ma in vicinanza del luogo di loro ordinaria dimora e non sarà permesso di fare lunghi viaggi con essi.

Art. 51. I cadaveri di persone morte di malattia contagiosa, o comunque trasmissibili, verranno trasportati direttamente dalla propria abitazione al pubblico Cimitero senza accompagnamento di altre persone, tranne quelle indispensabili per lo trasporto.

Art. 52. I cadaveri delle persone morte di malattia comune non potranno essere lasciati nelle Chiese oltre il tempo strettamente necessario al compimento dell'esequie.

Art. 53. Qualora sian si già manifestati i segni della putrefazione, il cadavere non dovrà essere deposto nella Chiesa, ma si potrà soltanto concedere dal Sindaco che il carro mortuario o l'ambulanza si fermi davanti alla porta per l'adempimento delle ceremonie religiose, ritenuto che in nessun caso tale fermata eccederà i venti minuti.

Art. 54. Il trasporto dei cadaveri deve esser fatto in casse o bare coperte.

I cadaveri pure delle bestie morte di malattia dovranno essere trasportati coperti.

Art. 55. L'erba che nascono entro i cimiteri debbono essere mietute a carico del becchino ed ivi abbuciate, essendone assolutamente vietata la vendita e l'esportazione dal Cimitero.

Titolo IV Polizia edilizia

Art. 56. Chiunque vuole costruire una fabbrica, ampliarla, ridurla o eseguire qualsivoglia lavoro lungo una via comunale o vicinale deve darne prima avviso all'autorità comunale.

Art. 57. È infaccia del Municipio di ordinare ai proprietari di stabili situati in Certaldo di

Si 16. Gennaio 1874.

fare o restaurare le facciate delle case intonacare i muri degli orti e giardini che fronteggiano il pubblico suolo quando quelle o questi sieno ridotti in condizioni inconvenienti e indecorose.

Art. 58. Il mantenimento della numerazione delle case e' a carico dei proprietari delle fabbriche.

Art. 59. Le acque che dai tetti degli stabili cadono sul pubblico suolo dovranno essere incanalate fino a terra. Ai proprietari di stabili che non incalanoeranno le acque sarà dall'autorità comunale assegnato un termine non minore di giorni quindici né maggiore di mesi tre, scorsso il quale sentita che sia eseguito l'incanalamento, il proprietario dello Stabile incorrerà nella pena inflitta per la trasgressione.

Simile procedimento sarà tenuto per i lavori descritti nell' articolo 57.

Art. 60. Le porte da costruirsi, modificarsi o rimuoversi nei fabbricati entro il paese, devono aprire verso l'interno e non possono avere alcuno sporto, risalto o gradino fuori della linea del muro.

Art. 61. Le porte delle case e botteghe già costruite che si aprono all'esterno devono essere fissate al muro con catenelle e devono essere tenute in modo da non ingombrare il pubblico suolo.

Art. 62. Una sporgenza anche amovibile che aggotti più di 15 centimetri può esser fatta fino all'altezza di metri due dal piano stradale. Quelle che già esistessero dovranno essere rimosse a carico dei proprietari entro mesi sei dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 63. Il Sindaco ha facoltà di prescrivere che le insegne di botteghe e le iscrizioni sieno tolte o modificate quando sieno contrarie alla



Li 16. Gennaio 1874.

decentia ed alla grammatica.

Citolo V

Disposizioni per tutelare la pubblica incolumità

- Art. 64. I proprietari di fabbricati dovranno mantenere in buono stato i tetti, cornicioni, terrazzini e simili in modo che sia allontanato qualsivoglia pericolo di caduta di tegole, lastre, pietre ed altro.
- Art. 65. È proibito tenere vasi di fiori ed altri oggetti simili sui balconi e finestre quando non siano bene assicurati.
- Art. 66. Nessun palco per feste pubbliche, spettacoli, giuochi o rappresentanze, costruito sul suolo pubblico o sul privato potrà essere aperto al servizio del pubblico senza che l'Ingegnere comunale ne abbia verificata la solidità.
Nel caso di nuovi muramenti, di restauri di fabbriche, di ripulitura di tetti, dovranno collocarsi nella via sottostante due o più segnali che avvertano i viandanti del pericolo.
- Art. 67. È proibito di accendere il fuoco nelle pubbliche vie e piazze, salvo il disposto dell'art. 90 della legge di pubblica sicurezza.
- Art. 68. Nei giorni di fiera è proibito il transito delle vetture e delle bestie nel tratto di strada, dalla Casa di Michele Signorini all'incontro di Via del Canto.
- Art. 69. Nei luoghi pubblici è proibito lanciare palle di neve, pietre ed altri oggetti atti ad offendere le persone, ed è pure proibito rompere i cristalli delle finestre, vetrine e lampioni si pubblici che privati.
- Art. 70. Nelle vie e piazze pubbliche è proibito di giocare alla rullola, alla palla, alle bocce e simili. Le località per tali giochi saranno destinate dalla Giunta Municipale.

Si 16. Gennaio 1874.

Art. 71. A distanza di metri mille dai Borghi e Paesi, di metri 400. dalle case isolate e di metri 200 dalle vie pubbliche non è permesso stabilire fabbriche di polvere pirica-

Per la concessione dell'attuazione di dette fabbriche saranno osservate le prescrizioni delle vigenti leggi.

Art. 72. Ai conduttori a mano di barroccini o di qualunque altro veicolo è proibito sia di spingere li velocemente, sia di mandarli con le stanghe in avanti quando percorrono le strade e piazzette del paese.

Art. 73. Tutti i carri e veicoli senza molle nell'attraversare il paese dovranno camminare al passo, ed i conduttori dei medesimi dovranno scendere dai rispettivi veicoli e condurre a mano le proprie bestie.

Art. 74. Tutti i veicoli con molle nell'attraversare il paese dovranno camminare o al passo o di un trotto moderato.

Art. 75. Chiunque intenda di far commercio di petrolio o di altri olii facilmente infiammabili dovrà farne la dichiarazione alla Segreteria comunale indicando la località dove intende esercitare tal commercio.

Art. 76. I Magazzini destinati al deposito di olii e di alcool dovranno essere a volta di solida costruzione e lontani almeno 10 metri da fornaci, forni, fucine e simili stabilimenti.

Art. 77. Ad illuminare i suddetti magazzini è assolutamente proibito d'impiegare altro mezzo che la cosi detta lanterna cieca o lampada di sicurezza.

Art. 78. Nelle botteghe destinate alla rivendita del petrolio è assolutamente proibito di tenerne

Art. 79.

Art. 80.

Art. 81.

Art. 82.

Art. 83.

Art. 84.

Li 16. Gennaio 1874.

in quantità maggiore o litaro cincquantare dovrà esser tenuto entro vasi metallici i quali dovranno essere collocati nel luogo meno esposto del negozio, rivestiti di muratura, con un interspazio di dieci centimetri di sabbia e provvisti per l'estrazione di un rubinetto perfettamente otturante.

In tali botteghe è proibito l'uso di lumi a fiamma scoperta.

Art. 79. Nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto è proibita la libera circolazione dei cani, nel quale tempo dovranno condursi a mano o muniti di musoliera metallica in forma di croce.

Art. 80. I cani trovati in contravvenzione del precedente articolo saranno presi e custoditi a cura del Municipio per soli cinque giorni, nei quali il proprietario potrà reclamarli previo il rimborso delle spese occorse pel mantenimento e custodia oltre la pena per la trasgressione. Scorsi i cinque giorni senza che siano stati reclamati i cani come sopra saranno uccisi o venduti al beneficio del Comune.

Titolo VI

Disposizioni per la pubblica moralità

Art. 81. È proibito commettere in pubblico atti indecenti e tener discorsi osceni.

Art. 82. È similmente proibito di maltrattare in modo innemano le bestie di qualunque specie.

Art. 83. Presta rigorosamente vietato lasciar vaganti le cagne nei tempi del loro accoppiamento.

Art. 84. Le contravvenzioni al presente Regolamento saranno punite con le pene di polizia stabilite dal Codice penale ai termini dell'articolo 146 della Legge Comunale e Provinciale, osservate per l'accertamento le norme prescritte dagli articoli 147, 148 e 149 della legge

Li 16. Gennaio 1874.

Hessa, quando però non cadano sotto la sanzione delle leggi penali.

Art. 85.

Il presente Regolamento andrà in vigore un mese dopo la definitiva pubblicazione.

Approvazione
della Matricola
per la Tassa
di Famiglia
dell'Anno 1874

N.º li 25 Gennaio 1874

Il Sindaco presenta al Consiglio la Matricola dei contribuenti alla Cassa di Famiglia per l'Anno 1874 contenente N.º 4146 articoli per la complessiva somma di £ 8448, 30, deliberata dalla Commissione a ciò nominata nella sua adunanza del 19. Dicembre n.º p.

30.

Il Segretario da lettura delle aggiunte e modificazioni fatte alla matricola del decorso anno dalla Commissione predetta.

Nessuno avendo fatto osservazioni il Sig. Presidente la pone a partito ed è approvata con voti unanimi presso per altata e seduta.

Nominazione di un
Assessore insur-
rogazione del
dimissionario
Valentini

N.º li 25 Gennaio 1874

Si procede alla nomina di un Assessore in surrogazione del dimissionario Sig. Pietro Valentini.

31.

Funzionando come scrutatori i Sigg. Mancetti e Marnini sono raccolte N.º 10 schede ed i voti vengono ripartiti nel modo seguente

| | |
|-----------------------|-------|
| Buttigelli Luigi voti | N.º 3 |
| Scali Faustino | " 3 |
| Ciampolini Giuseppe | " 1 |
| Pencini Emilio | " 1 |
| Mori Adriano | " 1 |
| Orsi Pietro | " 1 |
| | <hr/> |
| | 10 |

32.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza viene ripetuta la votazione coll'assistenza dei medesimi scrutatori e si ottiene il risultato seguente

Buttigelli Luigi Voti N.º 3